



Dott. LUIGI ZAMPAGLIONE
NOTAIO

Allegato "A" all'atto n.34273 di raccolta Notaio Luigi Zampaglione

STATUTO FONDAZIONE
"FONDAZIONE INTRO"

Art. 1 Costituzione

È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE INTRO"**, con sede in **Ga-**
vardo (BS).

L'Organo Amministrativo ha facoltà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune
sopra indicato, senza che ciò comporti modifica dello statuto.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione,
nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle
leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito della Regione Lombardia.-----

Art. 2 Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia, sia all'estero, onde svolge-
re, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di
promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazio-
nali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 Finalità

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità di ricerca nei settori edu-
cativo, formativo, scientifico, tecnologico e sociale, a livello locale e della Regione
Lombardia.

La Fondazione trae origine dal progetto educativo elaborato e attuato dal 2007 al
2015 nella scuola per l'infanzia **"Casa dei bambini – Il Sassolino"** a Roè Volciano dal-
l'omonima Associazione di Promozione Sociale. Ispirando le proprie ragioni e finalità
ai contenuti e valori di questa esperienza, la Fondazione si propone di ampliare e in-
tegrare tale progetto con una particolare attenzione alla formazione continua rivolta
alle famiglie, agli adulti, agli educatori, agli operatori del territorio.


Nell'ambito educativo la Fondazione promuove la più ampia accessibilità, diffusione e
valorizzazione dell'approccio educativo di Maria Montessori. La Fondazione auspica
che questo modello pedagogico possa essere fatto proprio in primo luogo dalla Scuo-
la Statale, rendendo di fatto superflua nel tempo l'azione sussidiaria della Fondazione.
Nell'ambito formativo la Fondazione promuove percorsi di apprendimento continuo le-
gati a una visione della persona considerata nella sua interezza – che includa cioè a-
spetti cognitivi, relazionali ed emotivi – e interessi tutte le fasi della vita (infanzia, a-
dolescenza, giovinezza, maturità e vecchiaia).

Art. 4 Attività istituzionali

La fondazione potrà svolgere ogni attività che sia ritenuta utile, necessaria e vantag-
giosa al perseguimento delle proprie finalità, così come espresse nel presente Statu-
to.

Per il raggiungimento di quanto sopra, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo, svolgere le seguenti attività istituzionali.

a) Promuovere progetti educativi e attività dirette a migliorare la qualità della vita dei
bambini, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità.



- b) Diffondere un'educazione di qualità finalizzata alla condivisione della conoscenza, al benessere totale dell'individuo, alla costruzione di relazioni improntate all'autonomia, alla responsabilità e alla gestione maieutica del conflitto. -----
 - c) Agire per la promozione, lo sviluppo, il sostegno di progetti di interesse educativo, sociale, scientifico, culturale, storico, artistico e ambientale. -----
 - d) Promuovere e sviluppare reti di collaborazione, con particolare attenzione all'Opera Nazionale Montessori e alle iniziative ad essa collegate. -----
 - e) Operare come centro di ricerca locale, promuovendo situazioni generatrici di nuove conoscenze e di innovazione, sia sociale, sia tecnologica. -----
- Nel suo operato la Fondazione si ispira ai principi definiti dalla "Carta dei valori" di cui al successivo art. 20. -----

----- **Art. 5 Attività strumentali, accessorie e connesse** -----

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, potrà tra l'altro: -----

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto (in proprietà o in diritto di superficie) di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati; -----
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia o divenga nel corso della sua esistenza proprietaria a qualsiasi titolo, locatrice, comodataria, o comunque che siano nella sua detenzione e/o possesso; -----
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi o per conto di terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze; -----
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----
- e) sostenere e finanziare progetti e organismi che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione, previa presentazione dei progetti e successiva rendicontazione alla Fondazione medesima dell'impiego delle risorse in relazione agli stessi;-----
- f) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano, in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al perseguimento degli scopi statuari; -----
- g) promuovere, organizzare e gestire attività di ricerca, seminari, corsi di formazione, progetti educativi, manifestazioni, convegni ed incontri aperti al pubblico, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e realizzare tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico; -----
- h) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3;-----
- i) istituire premi e borse di studio; -----
- l) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo World Wide Web; -----
- m) promuovere e valorizzare il volontariato quale strumento di supporto nella ideazione e realizzazione di iniziative e attività finalizzate a raggiungere gli scopi statuari;-----
- n) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle direttamente connesse a queste ultime, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui al presente articolo. -----

Art. 6 Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 7 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento di patrimonio;
- d) dalla parte delle rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti da Enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, con espressa destinazione al patrimonio.

Art. 8 Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- c) da eventuali contributi attribuiti da Enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, senza espressa destinazione al patrimonio;
- d) da contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 dicembre successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 28 febbraio.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10 Membri della Fondazione

I Membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori Promotori,
- b) Fondatori,
- c) Partecipanti.

Possono essere membri della Fondazione le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni, aventi sede in Italia e all'Estero.

Art. 11 Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo, contribuendo alla Dotazione del patrimonio iniziale e/o del Fondo di Gestione iniziale e che contribuiranno al mantenimento degli stessi per un periodo di almeno 3 anni.

Ciascun Fondatore Promotore potrà designare, anche per via testamentaria, persona o Ente destinato a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto e così in perpetuo. In caso di cessazione dalla qualifica di Fondatore Promotore, ovvero di impossibilità a proseguirla, in assenza della designazione di cui al precedente comma, i Fondatori Promotori non decaduti provvederanno, con propria deliberazione adottata all'unanimità, alla nomina di altro soggetto destinato a subentrare nell'esercizio delle prerogative e dei diritti spettanti al Fondatore Promotore decaduto.

I Fondatori Promotori possono esprimere il loro diritto di gradimento per ogni nomina e incarico attribuiti nell'ambito della Fondazione.

Possono divenire Fondatori, nominati dal Collegio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscono in modo significativo a incrementare il Fondo di Dotazione iniziale mediante contributi in denaro, ovvero mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo le forme e la misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione tramite il Regolamento interno. L'eventuale diniego all'aspirante Fondatore Finanziatore deve essere motivato.

Il Consiglio di Amministrazione può proporre al Collegio dei Fondatori, con delibera adottata a maggioranza assoluta, la nomina di Fondatori.

La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata. L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Fondatore, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

Art. 12 Partecipanti

Possono ottenerne la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli Enti, anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscono mediante conferimenti su base annuale di contributi in denaro, prestazioni di attività, anche professionale, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali o immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso di beni, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione tramite il Regolamento interno.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale la prestazione è effettuata. L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Partecipante, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

Sono Partecipanti di diritto, senza obbligo di conferimento, i genitori dei bambini iscritti alle scuole istituite dalla Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo della frequenza scolastica dei figli iscritti.

Art. 13 Adesione, esclusione e recesso

1) Adesione

Compete al Collegio dei Fondatori l'accettazione e la nomina dei Fondatori.

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione: -----

- a) proporre nuovi Fondatori al Collegio dei Fondatori; -----
- b) accettare, ovvero negare, motivandole, le domande di adesione dei Partecipanti nella Fondazione; -----
- c) la tenuta del libro dei Membri della Fondazione. -----

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente la condivisione delle finalità della Fondazione secondo il presente Statuto e la "Carta dei valori" di cui al successivo art. 20. -----

2) Esclusione -----

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; -----
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; -----
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; -----
- comportamento contrario alla Carta dei Valori, di cui all'art. 20; -----
- comportamento contrario al Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione. -----

In particolare, nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: -----

- trasformazione, fusione e scissione; -----
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; -----
- ricorso al mercato del capitale di rischio; -----
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- apertura di procedure di liquidazione; -----
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. -----

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. -----

3) Recesso -----

Tutti i Membri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere d'integrale adempimento delle obbligazioni assunte. -----

La perdita della qualità di membro della Fondazione, per esclusione o recesso, non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate. -----

Art. 14 Organi della Fondazione -----


Sono organi della Fondazione: -----

- a) il Collegio dei Fondatori; -----
- b) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione; -----
- c) il Consiglio di Amministrazione; -----
- d) il Comitato Scientifico; -----
- e) il Collegio dei Partecipanti. -----

Art. 15 Il Collegio dei Fondatori -----

Il Collegio dei Fondatori è costituito dai Fondatori Promotori e dai Fondatori. -----

Il Collegio dei Fondatori delibera gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della -----



medesima.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, approvando le Linee guida triennali, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
- b) nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i Fondatori Promotori;
- c) nominare il Vice Presidente della Fondazione;
- d) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17;
- e) nominare i membri del Comitato Scientifico, ai sensi dell'art. 18;
- f) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- g) formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delinearsi;
- h) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- i) approvare entro dodici mesi dalla costituzione della Fondazione la "Carta dei valori" e, nel tempo, le sue successive modifiche;
- j) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- k) approvare atti di straordinaria amministrazione;
- l) deliberare, nei limiti consentiti dalla legge e col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri Fondatori, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione o, su suo incarico, dal Vicepresidente, almeno una volta l'anno. Il Collegio dei Fondatori può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Collegio dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti gli atti di amministrazione straordinaria, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata. Delle riunioni del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal Segretario.

Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere;

verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario della medesima.

Art. 16 Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è Presidente del Collegio dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti. È nominato dal Collegio dei Fondatori al proprio interno e scelto tra i Fondatori Promotori, ai sensi dell'articolo 15.

Il Presidente resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e/o dal consigliere più anziano.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca, almeno una volta all'anno e qualora lo ritenga opportuno, una riunione congiunta del Collegio dei Fondatori e dei Partecipanti, quale momento di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, nominato dal Collegio dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente della Fondazione.

La sua composizione è la seguente:

- a) un Fondatore Promotore, con funzione di Presidente della Fondazione, nonché del Consiglio di Amministrazione;
- b) un Fondatore Promotore, con funzione di Consigliere;
- c) un membro, con funzione di Consigliere, due membri se il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette membri, scelto/i dal Collegio dei Fondatori;
- d) un membro, con funzione di Consigliere, due membri se il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette membri, scelto/i dal Collegio dei Fondatori in una rosa da tre a cinque nomi proposta dal Collegio dei Partecipanti,
- e) un membro, con funzione di Consigliere, scelto dal Collegio dei Fondatori all'interno di una rosa di tre nomi proposta dal Comitato Scientifico.

Se per qualsiasi motivo una categoria non esprimesse la propria rosa di candidati, il Collegio dei Fondatori nominerà comunque tutti i membri previsti dallo Statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e possono essere rinominati. Per la Fondazione neo costituita i Consiglieri restano in carica un anno.

La veste di membro del Collegio dei Fondatori e di membro del Collegio dei Partecipanti è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispondere a criteri di onorabilità e di provata professionalità e/o competenza.

Salvo diversa delibera del Collegio dei Fondatori, non ricevono gettoni di presenza o compensi per la loro funzione di Consiglieri, ma possono ricevere rimborsi spese, se

adeguatamente giustificati. -----

A eccezione dei Fondatori Promotori, il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. -----

In caso di dimissioni il consigliere deve depositare l'atto formale al Presidente della Fondazione. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i, che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. -----

I Consiglieri possono essere revocati prima della scadenza del mandato dall'organo che li ha nominati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dalla legge. -----

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sostenibilità ambientale e sociale, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle Linee triennali approvate dal Collegio dei Fondatori. -----

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a: -----

a) predisporre il bilancio preventivo annuale, il bilancio consuntivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria, secondo quanto stabilito dall'Art. 9; -----

b) predisporre i programmi e gli obiettivi delle Linee triennali approvate dal Collegio dei Fondatori e dare loro attuazione nei modi ritenuti opportuni, con particolare attenzione al Piano annuale dell'Offerta Formativa; -----

c) approvare deleghe di funzioni ai Consiglieri per una migliore efficacia della gestione, con propria deliberazione, adottata nelle forme di legge e debitamente depositata, fissandone le attribuzioni e gli eventuali compensi nell'ambito di un massimale definito annualmente dal Collegio dei Fondatori; -----

d) proporre al Collegio dei Fondatori la nomina di Responsabili di Settore e/o di uno o più Direttori Didattici che, nell'ambito di loro pertinenza, provvederanno a titolo esemplificativo e non esaustivo a : - formulare le strategie didattiche e predisporre i relativi progetti di insegnamento, studio, ricerca, formazione culturale e tecnica, rispondendone innanzi al Consiglio di Amministrazione; elaborare il Catalogo dell'offerta formativa, approvato dal CdA; - selezionare e coordinare il personale didattico e i collaboratori che gestiscono l'offerta formativa; segnalare al Consiglio di Amministrazione settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione, nonché del settore che egli presiede; -----

e) costituire, se utile alla gestione, un Comitato Tecnico al quale affidare mansioni operative tramite mandato specifico. Se costituito, il Comitato Tecnico può presidiare in particolare le seguenti aree: monitoraggio economico-finanziario e progettazione; comunicazione e promozione; formazione e presidio del clima organizzativo; sviluppo reti e territorio; organizzazione eventi; coordinamento degli apporti volontari. Il Comitato Tecnico nomina un proprio Coordinatore, incaricato di rendicontare le attività al Consiglio di Amministrazione e di tenere i rapporti con questi, partecipando senza diritto di voto alle riunioni dello stesso; -----

f) entro 18 mesi dalla costituzione della Fondazione, tramite approvazione del Regolamento della Fondazione, a determinare i criteri, le qualifiche, le prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione e quant'altro necessario – ivi comprese le quote di adesione - in base ai quali i soggetti di cui all'Art. 11 possono divenire Fondatori;-----

g) ricevere la domanda di adesione da parte di nuovi Fondatori e proporne l'ammissione al Collegio dei Fondatori; -----

h) analogamente a quanto definito alla precedente lettera f) del presente articolo, determinare criteri e modalità in base ai quali i soggetti di cui all'art. 12 possono dive-

nire Partecipanti della Fondazione, procedendo inoltre alla loro nomina, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo Statuto; -----

i) proporre al Collegio dei Fondatori delibere di modifiche statutarie, partecipazioni a società di capitali, l'acquisto e la vendita di immobili e la destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto degli Art. 3 e 4 dello Statuto; -----

j) svolgere ogni ulteriore compito a esso affidato dal presente Statuto. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione almeno tre volte all'anno di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, con avviso scritto (ivi compresi la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica) e con mezzi idonei a verificare un preavviso di almeno tre giorni ovvero, in caso di urgenza, di almeno ventiquattro ore. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. -----

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della Fondazione e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dallo Statuto. -----

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, firmato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione medesimo e dal segretario. Il verbale viene approvato nella riunione immediatamente successiva. Tuttavia, su istanza di un Consigliere, il verbale deve essere approvato e trascritto al termine della stessa adunanza. -----


Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, soggetti invitati dal Presidente della Fondazione. -----

Art. 18 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Collegio dei Fondatori entro 6 mesi dalla costituzione della Fondazione. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri ed è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione. I membri sono scelti tra le persone fisiche e giuridiche, Enti e istituzioni locali, italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nei diversi ambiti disciplinari di interesse della Fondazione. -----

I membri del Comitato Scientifico restano in carica per il tempo stabilito all'atto della loro nomina, salvo revoca o dimissioni. Il Collegio dei Fondatori ha l'obbligo, entro trenta giorni dall'uscita di un membro giunto a scadenza, dimesso o revocato, di reintegrare il Comitato Scientifico, garantendo così la presenza minima dei membri. I membri sono rieleggibili e non ricevono compenso per la propria attività, ma possono ricevere rimborsi spese se adeguatamente giustificati. -----

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con gli organi della Fondazione, funzione di consulenza, aggiornamento e monitoraggio. -----



In particolare provvede a:

- a) proporre al Collegio dei Fondatori una rosa di 3 nomi al fine di eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, così come definito nell'art. 17;
- b) esprimere obbligatoriamente un parere in merito alle Linee guida triennali per le attività della Fondazione, alla Carta dei Valori e successive modifiche;
- c) esprimere pareri su ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Fondatori ne richieda l'intervento;
- d) nominare la Supervisione didattica, con ratifica da parte del CdA. La supervisione può essere affidata a più soggetti competenti e si svolge a vantaggio della qualità del lavoro della Direzione didattica;
- e) svolgere una funzione di garanzia e sorveglianza sul rispetto delle finalità statutarie, della Carta dei valori e delle Linee guida, segnalando al CdA ogni criticità riscontrata e assumendo ogni altra iniziativa necessaria a tale scopo;
- f) elaborare un regolamento interno per disciplinare la propria attività, in coerenza con le norme stabilite per il funzionamento del Collegio dei Fondatori all'art. 15 e del Consiglio di Amministrazione all'art. 17.

Art. 19 Il Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti e dai Partecipanti di diritto, così come definiti all'art. 12.

È presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o a istanza di almeno un terzo dei Partecipanti, con comunicazione scritta inviata a ogni membro almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza o tramite pubblicazione sul sito della Fondazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Si costituisce in prima convocazione con un quorum pari alla metà di tutti i partecipanti, in proprio o per delega. In seconda convocazione con i presenti, in proprio o per delega. Entrambe deliberano con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio dei Partecipanti ha un ruolo di stimolo e di vigilanza sul raggiungimento dei fini statuari. In particolare provvede a:

- a) proporre al Collegio dei Fondatori una rosa di 3 nomi al fine di eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione; se il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette membri il Collegio dei partecipanti propone al Collegio dei Fondatori una rosa di 5 nomi al fine di eleggere due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, così come definito nell'art. 17;
- b) esprimere pareri consultivi in merito alle Linee guida triennali per le attività della Fondazione, alla Carta dei Valori e successive modifiche;
- c) esprimere pareri su ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Fondatori ne richieda l'intervento;
- d) svolgere una funzione di garanzia e sorveglianza sul rispetto delle finalità statutarie, della Carta dei valori e delle Linee guida, segnalando al CdA ogni criticità riscontrata e assumendo ogni altra iniziativa necessaria a tale scopo.

Art. 20 Carta dei valori, Regolamento, Linee guida triennali

La Carta dei valori è il quadro di riferimento etico e di intenti per la definizione dei Piani di azione e di sviluppo della Fondazione e sarà approvata dal Collegio dei Fondatori entro 12 mesi, sentiti il Comitato Scientifico, il Collegio dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione entro 18 mesi dalla sua

costituzione e in particolare determina i criteri, le qualifiche, le prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione alla Fondazione in qualità di Fondatori e di Partecipanti.-----
Le Linee guida triennali rappresentano il documento di indirizzo dell'attività istituzionale; ne individuano gli obiettivi prioritari, le strategie e gli strumenti di intervento per il periodo interessato. Le prime Linee guida triennali per l'attività della Fondazione vengono approvate entro gli stessi termini previsti per l'approvazione del primo bilancio consuntivo. -----

----- **Art. 21 Scioglimento** -----

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, a Enti che perseguano finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. Il Collegio dei Fondatori, con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. -----

La Fondazione si scioglie in particolare al verificarsi di uno dei seguenti eventi: -

- a) per volontà del Collegio dei Fondatori; -----
- b) per avvenuto conseguimento dello scopo statutario; -----
- c) per sopravvenuta impossibilità di realizzare le finalità della Fondazione. -----

La Fondazione, sentito il Collegio dei Fondatori e a seguito di approvazione dell'Autorità competente al riconoscimento della Fondazione medesima, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre organizzazioni che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali. -----

----- **Art. 22 Clausola di rinvio** -----

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di Fondazioni. -----

FIRMATO: -----

EMANUELE RONCHI -----

SONCINA MARIELLA -----

DANIELE RONCHI -----

ALBERTO RONCHI -----

Lucrezia Leocata teste -----

Carlo Bocchi teste -----

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO -----

Vi è sigillo. -----

